

Principi fondamentali

written by Edizioni Simone | 19/10/2015

Principi fondamentali

Principi fondamentali della Costituzione (d. cost.): La Costituzione italiana enuncia i Principi fondamentali nei primi 12 articoli, non relegandoli, come avvenuto in altre Costituzioni, in un *preambolo* [vedi] *separato* dal testo di cui sarebbero stati messi in dubbio l'efficacia, il vigore e l'immediata applicabilità.

In questo modo tali *principi* non solo si configurano come criteri guida cui i pubblici poteri, compreso quello legislativo, devono conformarsi, ma costituiscono norme fondamentali che *vincolano l'interprete* ad una lettura delle leggi conforme alla Costituzione.

Le *statuizioni* contenute nei Principi fondamentali, in quanto rappresentano valori inderogabili dell'ordinamento, non possono essere oggetto di modifica o revisione costituzionale.

Ciò spiega perché, come affermato dalla Corte costituzionale con sent. 1146 del 1988, la Costituzione italiana contiene alcuni *principi supremi che non possono essere sovvertiti* o modificati nel loro contenuto essenziale *neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali*.

Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la *forma repubblicana* (art. 139 Cost.), quanto quelli che, pur non essendo espressamente menzionati, costituiscono l'*essenza dei valori supremi* sui quali si fonda la Costituzione italiana.

I Principi fondamentali esprimono la volontà del Costituente (che aveva vissuto la tragica esperienza dell'oppressione nazi-fascista e della guerra di liberazione), di prendere le distanze non solo dal regime fascista, ma anche dal precedente modello di Stato liberale, le cui contraddizioni e incertezze avevano consentito l'instaurazione del *ventennio* di dittatura nel nostro paese.

Viene, così, ad essere delineata l'organizzazione statale tracciata dal Costituente dello Stato sociale di diritto che, per garantire eguali libertà e dignità a tutti i cittadini, si fa carico di *intervenire in prima persona* a tutela dei *principi fondamentali*.

Principi fondamentali dell'ordinamento del lavoro

I principi informatori del diritto del lavoro si deducono dalla Costituzione, dal codice civile, dalla legislazione speciale, dal diritto statutario e contrattuale collettivo, dal diritto regolamentare dell'impresa e dagli usi aziendali. Essi sono:

- principio del *favor prestatoris*;

- principio dell'*inderogabilità dei diritti* che proteggono l'*integrità fisica, psichica* e la situazione *economica* del lavoratore subordinato;

- principio della *motivazione* di ogni licenziamento individuale e della *nullità* dei licenziamenti *contra legem*;

- principio dell'*autonomia collettiva* per cui la contrattazione collettiva costituisce il principale strumento di regolamentazione degli interessi contrapposti dei

lavoratori e dei datori di lavoro;

— principio di *collaborazione aziendale* (art. 46 Cost.);

— principio della *giusta retribuzione* (art. 36 Cost.);

— principio della *parità retributiva* e di *trattamento* normativo indipendentemente dal sesso e dall'età lavorativa, a parità di lavoro (art. 37 Cost.).

Principi fondamentali dell'ordinamento giurisdizionale (d. proc.): Tali Principi fondamentali sono:

— il principio di *uguaglianza*: art. 3 Cost.;

— il *diritto alla tutela giurisdizionale*: artt. 24, 113 Cost.;

— il *diritto al giudice naturale*: art. 25 Cost.;

— *l'amministrazione della giustizia in nome del popolo*: art. 101 Cost.;

— *la soggezione dei giudici soltanto alla legge*: art. 101 Cost.;

— il *diritto al giusto processo* [vedi]: art. 111 Cost.;

— *l'obbligo della motivazione per tutti i provvedimenti giurisdizionali*: art. 111 Cost.;

— *il sindacato della Corte di Cassazione in materia di libertà personale*: art. 111 Cost.;

— *l'obbligo del P.M. all'esercizio dell'azione penale*: art. 112 Cost.;

— *la partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia*: art. 102 Cost.

Principi fondamentali dell'ordinamento internazionale

Tra i principi che regolano il diritto internazionale contemporaneo vanno annoverati:

— il principio dell'eguaglianza sovrana degli Stati [vedi *Sovranità*]: gli Stati hanno gli stessi diritti e doveri nell'ambito della comunità internazionale, nonostante le innegabili differenze di ordine economico, politico o sociale in quanto Stati indipendenti e pertanto soggetti di diritto internazionale;

— il principio di autodeterminazione dei popoli: afferma il diritto di tutti i popoli di disporre liberamente di se stessi e delle proprie ricchezze, nonché il dovere degli Stati parti di ciascun patto di promuovere la realizzazione di tale diritto, richiamando esplicitamente lo Statuto delle Nazioni Unite. Ne consegue il divieto di intervenire nelle questioni interne degli altri Stati e di comprometterne pertanto l'autonomia decisionale;

— la libertà di scegliere il sistema giuridico interno: libertà per ogni Stato di regolare come meglio ritiene il suo assetto costituzionale, di disciplinare liberamente rapporti privati e problemi amministrativi, civili e penali nonché di scegliersi la forma di Stato e di governo che predilige. L'unico limite alla libertà di determinare il contenuto del proprio diritto interno è costituito dagli impegni che lo Stato assume sul piano internazionale, per i quali entra in gioco l'adattamento del diritto interno al diritto internazionale [vedi];

— l'obbligo di rispettare gli organi di altri soggetti internazionali, che può tradursi in due obblighi distinti: quello di riferire l'attività compiuta dall'organo allo Stato per il quale essa è stata svolta e quello di non intralciare l'esercizio delle funzioni dell'organo, eventualità che si può verificare quando la sua attività si svolge in territorio straniero (organi diplomatici o consolari). Le uniche due eccezioni all'obbligatorietà di questo principio sono previste in caso di spie, a causa della impossibilità di attribuire l'attività dell'organo ad un determinato Stato, oppure quando si tratta di organi militari in tempo di guerra;

— il dovere di rispettare l'integrità territoriale degli altri Stati;

— il principio di non ingerenza posto a tutela della libertà dello Stato di sviluppare liberamente il suo sistema politico, sociale, economico e culturale. Nella sentenza relativa al caso Lotus la *Corte permanente di giustizia internazionale* ha inoltre negato la presunzione delle limitazioni all'indipendenza degli Stati, stabilendo la necessità che esse siano espressamente previste da una norma giuridica.

Principi fondamentali dell'ordinamento penale

Il sistema penale sostanziale delinea il complesso dei fatti umani la cui

realizzazione comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria e/o privativa della libertà personale. I principi-cardine su cui si edifica tale sistema sono i seguenti:

— il principio di legalità, consacrato normativamente nell'art. 25 della Costituzione e negli artt. 1 e 199 del codice penale, per effetto dei quali nessuno può essere punito se non per un fatto espressamente previsto dalla legge come reato, e sempre che tale legge sia entrata in vigore prima della commissione del fatto medesimo (*nullum crimen, nulla poena sine lege*). Ne costituiscono corollari il principio della *riserva di legge*, di *irretroattività*, di *tassatività*, oltre che il *divieto di analogia in materia penale*;

— il principio di materialità, per effetto del quale ogni reato deve tradursi in un comportamento umano (azione od omissione) materialmente estrinsecantesi nel mondo esteriore, dunque munito di una sua corporeità, quindi percepibile dai sensi, non essendo punibile la pura e semplice volontà colpevole (*nullum crimen sine actione*);

— il principio di offensività, secondo il quale il reato deve sostanziarsi anche nell'offesa di un bene giuridico, non essendo concepibile un reato senza offesa. Trattasi di un principio complementare a quello di materialità: se infatti questo impedisce l'incriminazione di meri atteggiamenti interiori, il primo garantisce contro l'incriminazione di fatti esteriorizzati ma inoffensivi (*nullum crimen, nulla poena sine iniuria*);

— il principio di colpevolezza, in virtù del quale di un fatto costituente reato risponde il suo autore quando, accanto alla materiale realizzazione (responsabilità per *fatto proprio*), sussista la riconducibilità psicologica del fatto all'autore medesimo (responsabilità per *fatto proprio colpevole*), nel senso che gli sia addebitabile quantomeno a titolo di colpa (*nullum crimen sine culpa*).

Principi fondamentali dell'ordinamento processuale civile

Il processo civile, quale sequela di atti finalisticamente collegati, è retto da alcuni Principi fondamentali. Tali sono:

— il principio della domanda: compete alla parte il potere di promuovere il processo mediante la *proposizione della domanda*. Il giudice può provvedere solo a seguito di domanda (*nemo iudex sine actore*) e deve pronunciarsi attenendosi strettamente all'oggetto della stessa, *senza andare oltre i limiti di essa* (art. 112 c.p.c.): cd. principio della «corrispondenza tra chiesto e pronunciato»;

— il principio dispositivo: al potere di porre la domanda si aggiunge l'onere per l'*attore* di fornire la *prova* [vedi *Prova nel processo civile*] dei fatti che giustificano le ragioni della domanda, così come il *convenuto* ha l'onere dell'*eccezione* [vedi]. Il giudice, tuttavia, può porre a fondamento della decisione anche i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita e, senza bisogno di prova, le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza;

— il principio del contraddittorio: il giudice non può decidere sulla domanda *se non è stata data al convenuto la possibilità di partecipare al processo per potersi difendere* (normalmente con la notifica dell'atto di citazione) (*audiatur et altera pars*);

— il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato: in base all'art. 112 c.p.c. «il giudice deve pronunciare su *tutta* la domanda e *non oltre* i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti»;

— l'obbligo di decidere secondo diritto: il giudice deve *pronunciare uniformandosi*

alle norme di legge, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità [vedi]. Tale norma costituisce una applicazione nel nostro ordinamento giuridico del principio di legalità;

— il principio di libera valutazione delle prove: l'art. 116 c.p.c. stabilisce le modalità di valutazione delle prove, precisando che il giudice deve valutare le prove secondo il suo *prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti*. Nella prima ipotesi si parla di *prova libera*, mentre nella seconda di *prova legale*;

— il principio dell'onere della prova [vedi]: l'art. 2697 c.c. afferma che «Chi vuol far valere un diritto in giudizio, deve provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda»;

— il principio della congruità delle forme allo scopo o della strumentalità delle forme: ogni atto processuale deve essere compiuto nella forma che sia più idonea al raggiungimento dello scopo cui è preordinato (art. 131 co. 2 c.c.);

— il principio dell'imparzialità del giudice: il magistrato deve assumere una posizione di assoluta terzietà ed equidistanza da quella delle parti (*nemo iudex in re sua*: art. 101 Cost.);

— il principio della acquisizione processuale: ogni elemento di prova, una volta introdotto nel processo, rimane definitivamente acquisito alla causa e può essere utilizzato sia dalla controparte che dal giudice;

— il principio di oralità: la parola costituisce il mezzo prevalente di espressione;

- il principio della perpetuatio iurisdictionis [vedi]: la *giurisdizione* e la *competenza* si determinano con riguardo alla legge vigente, e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda;
- il principio della motivazione delle sentenze: l'art. 111 Cost. dispone che *tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati*;
- il principio del giusto processo [vedi *Giusto processo*].

Principi fondamentali dell'ordinamento processuale penale

Il processo penale, inteso come l'insieme degli atti e delle operazioni con cui si accerta la colpevolezza o meno dell'imputato, è fondato su taluni Principi fondamentali, fra i quali:

- il principio del libero convincimento del giudice: in base all'art. 192 c.p.p. il giudice è libero di apprezzare ogni elemento acquisito al processo, non vigendo il principio delle prove legali secondo cui certe prove sono vincolanti in modo assoluto;
- il principio di oralità: il nuovo processo penale, infatti, esige (art. 526 c.p.p.) che la prova si formi in presenza del giudice, nel libero confronto delle parti;
- il principio della motivazione: tale principio trova origine dalla Costituzione che all'art. 111 dispone che *tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati*;

— il principio della pubblicità: le fasi propriamente processuali, infatti, sono pubbliche solo per quanto concerne la celebrazione del dibattimento, per il quale la mancanza di pubblicità è l'eccezione (artt. 471 ss. c.p.p.). Restano non pubbliche l'*udienza preliminare* [vedi], l'udienza per l'incidente probatorio ed *alcuni riti alternativi* che si svolgono davanti al G.I.P. [vedi *Giudice per le indagini preliminari*].

Principi fondamentali di redazione del bilancio (d. comm.): Sono quei principi generali espressi dalla *Costituzione* [vedi], che presiedono all'intero ordinamento giuridico statale e non a settori o parti di esso; su di essi si fonda la coerenza di tutto il sistema costituzionale.

I Principi fondamentali sono formulati in disposizioni, in proposizioni del testo costituzionale, dotate di senso compiuto, la cui applicabilità al caso concreto è però subordinata ad un ulteriore intervento dell'interprete.

I principi da rispettare nella redazione del *bilancio di esercizio* [vedi] di una società consistono in regole che indicano *le modalità con cui vanno contabilizzati i fatti della gestione*.

I PRINCIPI DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

Il processo amministrativo è regolato dai seguenti principi generali:

a) pienezza ed effettività della tutela, per cui la giurisdizione amministrativa deve garantire una tutela piena ed effettiva, secondo i principi della Costituzione e del diritto euro-peo;

b) principio della domanda. Ha inizio su iniziativa di parte (ricorso). Il giudice, quindi, non può procedere d'ufficio (*nemo iudex sine actore*) e oltre i limiti della domanda (*ne eat iu-dex ultra o extra petita partium*);

c) principio dell'impulso processuale di parte: sono le parti che, con le loro richieste, fanno progredire il processo;

d) principio del contraddittorio: viene attuato mediante notifica del ricorso a tutti gli inte-ressati: la mancata notifica rende il ricorso irricevibile;

e) principi della parità delle parti e del giusto processo, ex art. 111 Cost., ai quali si affianca il dovere che le parti hanno di cooperare con il giudice affinché sia assicurata la ragionevole durata del procedimento;

f) principio del libero convincimento del giudice. Vigé un sistema istruttorio che attri-buisce al giudice ampia iniziativa nel delicato compito dell'acquisizione della prova;

g) principio della concentrazione. La causa, per quanto possibile, va trattata in un'unica udienza;

h) principio dell'oralità. La causa viene trattata oralmente in udienza (salvi i casi di trattazione del ricorso in camera di consiglio);

i) principio della collegialità. Nel processo amministrativo domina la figura del collegio;

l) dovere di motivazione e sinteticità degli atti, per cui ogni provvedimento del giudice deve essere motivato e gli atti, sia delle parti sia del giudice, devono essere redatti in maniera chiara e sintetica.

Ai sensi degli artt. 2423 e 2423bis c.c., nella redazione del bilancio vanno osservati i seguenti principi:

- il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio; a tal fine si rende obbligatorio fornire tutte le informazioni complementari a quelle fissate per legge che contribuiscono a fornire un quadro veritiero e corretto del bilancio, così come, viceversa, è consentita la deroga alle disposizioni di legge in materia di redazione del bilancio qualora la loro applicazione sia incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta;

- la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella previsione che l'attività della società sia destinata a continuare nell'esercizio successivo;

- al fine di consentire la comparazione fra bilanci relativi a diversi esercizi, i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro;

- si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento, nonché dei rischi e delle perdite di competenza di un esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

